

Prot. n. 4723/2026



TRIBUNALE DI COSENZA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto n. 58 /2026

OGGETTO: Modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Cosenza per il quadriennio 2026-2029 come da Delibera del CSM per la pratica CSM-FT-VII-2025-02864.

La Presidente del Tribunale,

vista la delibera dell'8.7.2026 indicata in oggetto con la quale il CSM, in sede di valutazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Cosenza per il quadriennio 2026/2029, l'ha approvata parzialmente ed ha rilevato:

- al **punto 6.c)** che la disposizione che devolve la trattazione della materia condominiale ad un solo giudice onorario si pone in contrasto con la previsione dell'art. 57 comma 2 della Circolare sulla formazione delle tabelle, a mente della quale occorre "garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato", onerando il dirigente ad adeguare la previsione tabellare rendendola conforme alla disposizione di circolare richiamata;
- al **punto 9.c)** che "quanto alla sezione agraria (costituita all'interno della seconda sezione civile) non è indicato con quale criterio subentri uno dei due esperti supplenti all'esperto titolare impedito"; "mentre per la sezione penale dibattimentale mancano i criteri di sostituzione individuale per i casi di assenza, impedimento o incompatibilità ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.p., con onere per il dirigente di integrare sul punto la proposta tabellare;
- al **punto 9.h)** che "Nella prima sezione civile non sono indicati i criteri oggettivi in base ai quali è individuato il terzo componente di ciascun collegio.

Nella seconda sezione civile non sono indicati i nomi degli esperti titolari e degli esperti supplenti del collegio della sezione agraria.

Non sono indicati i criteri oggettivi in base ai quali sono individuati i 2 componenti del collegio penale di prevenzione, oltre il presidente";

- al punto **10.2.c)**, con riguardo ai giudici onorari di pace presso il Tribunale ed alle sostituzioni dei GOP Pancaro e Gioia e dei GOP Sicilia e Gioia nel settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, che “mancano i criteri di individuazione per il secondo supplente in caso di mancanza o impedimento del primo (art. 161 circ. tab.)”, onerando il dirigente a provvedere a siffatta indicazione in tabella; acquisiti i contributi dei Presidenti delle sezioni civili e della sezione penale dibattimentale; ritenuto, quanto al punto 6.c), che al rilievo possa darsi attuazione devolvendo la trattazione degli affari condominiali, attualmente attribuita alla dott.ssa G. Guaglianone, anche agli altri due giudici onorari soggetti a regime di esclusività ex art. 29, comma 6, D. L.vo 116/17 e che pare opportuno, nell’ottica della perequazione dei carichi di lavoro dei detti giudici onorari, procedere anche alla redistribuzione paritetica delle cause pendenti nella stessa materia e, quanto al punto 9.c), per la sezione agraria, che possano essere adottati i criteri automatici di sostituzione basati sull’anzianità anagrafica;

DISPONE

che la tabella 2026/2029 sia modificata/integrata nei seguenti termini:

1^ Sezione civile

punto 9.h)

Composizioni collegiali:

I collegi saranno composti dal Presidente di sezione, dal magistrato con maggiore anzianità di servizio e dal magistrato relatore.

Qualora il magistrato con maggiore anzianità di servizio sia anche relatore il collegio sarà composto dal magistrato che segue in base all’anzianità di servizio.

punto 10.2.c)

Criteri di sostituzione nelle procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare.

I Gop Pancaro e Gioia nel settore esecuzioni mobiliari si sostituiranno reciprocamente. In caso di ulteriore impedimento, astensione o incompatibilità del sostituto, subentreranno i Gop Sicilia e Genise, a rotazione, in ordine di alfabetico, sulla base di apposito prospetto

I Gop Sicilia e Gioia nel settore esecuzione immobiliare si sostituiranno reciprocamente. In caso di ulteriore impedimento, astensione o incompatibilità del sostituto, subentreranno i Gop Pancaro e Genise, a rotazione, in ordine di alfabetico, sulla base di apposito prospetto.

2^ Sezione Civile

punto 6.c)

Ruolo affari condominiali.

Criteri di assegnazione:

Le controversie in materia di condominio sono trattate, nel rispetto dei limiti di valore previsti dall'art. 30, comma 4 lett. e), D. L.vo 116/17, dai giudici onorari E. Ceci, G. Guaglianone, P. Sommella.

Gli affari vengono assegnati in base alla data di iscrizione a ruolo, a rotazione, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi e dunque con la sequenza Ceci - Guaglianone - Sommella, sulla base di apposito brogliaccio.

Le cause pendenti vengono ridistribuite partendo da quella di più risalente iscrizione, a rotazione, secondo la sequenza appena indicata.

Udienze:

dott.ssa Guaglianone - 2° mercoledì del mese;

dott.ssa Ceci - 3° mercoledì del mese;

dott. Sommella - 4° mercoledì del mese.

Criteri di sostituzione:

In caso di astensione o di ricusazione, il fascicolo è attribuito, sulla base del brogliaccio delle assegnazioni, al giudice in attesa di assegnazione al momento in cui perviene il provvedimento di accoglimento dell'istanza di astensione/ricusazione.

Al giudice astenuto o ricusato sarà assegnata, in compensazione, la prima causa successiva che dovrà essere iscritta sul medesimo brogliaccio, previa annotazione a cura della cancelleria. Le assegnazioni proseguiranno, poi, a rotazione secondo i criteri ordinari.

In caso di assenza o impedimento, il giudice sarà sostituito da quello che lo segue secondo l'ordine alfabetico, ovvero, qualora si tratti dell'ultimo in ordine alfabetico, dal primo: dott.ssa Ceci - sostituto dott.ssa Guaglianone; dott.ssa Guaglianone - sostituto dott. Sommella; dott. Sommella - sostituto dott.ssa Ceci. In caso di assenza o impedimento del sostituto subentra il restante giudice onorario.

punti 9.c) e 9.h)

Controversie agrarie.

Esperti titolari: Paese Francesco, Straface Francesco.

Esperti supplenti: Guagliardi Alessandro, De Ciano Francesca.

Criteri di sostituzione degli esperti.

In caso di assenza, impedimento, astensione o riconsuazione del componente titolare si applicano i seguenti criteri: al titolare con maggiore anzianità anagrafica subentra il più anziano tra i supplenti e, in caso di assenza, impedimento, astensione o riconsuazione di quest'ultimo, l'altro supplente; al titolare con minore anzianità anagrafica subentra il meno anziano tra i supplenti e, in caso di assenza, impedimento, astensione o riconsuazione di quest'ultimo, l'altro supplente.

Sezione penale dibattimentale

Punto 9.c)

Criteri di sostituzione.

Tribunale collegiale:

nei casi di impedimento, assenza, astensione, riconsuazione, incompatibilità il presidente del collegio verrà sostituito dal giudice più anziano del collegio medesimo, mentre il supplente del giudice verrà individuato tra gli altri componenti togati della Sezione penale dibattimentale, secondo ordine di anzianità crescente, anche in considerazione dei concorrenti impegni lavorativi, al fine di non differire le udienze già fissate in contemporanea; in subordine tra i giudici coassegnati alla Corte d'Assise, secondo i medesimi criteri; in ulteriore subordine, tra i GOP assegnati alla Sezione penale, secondo un ordine di anzianità crescente, anche in considerazione dei concorrenti impegni lavorativi, al fine di non differire le udienze già fissate in contemporanea;

rimangono escluse dal regime di assenze e sostituzioni, quelle eccedenti il mese e le vacanze di organico per le quali, se dovessero verificarsi, si procederà con variazione tabellare.

Tribunale monocratico

Le sostituzioni per assenza, incompatibilità, astensione, riconsuazione o impedimento dei giudici monocratici, avverranno secondo un ordine di anzianità decrescente, attraverso la designazione in sostituzione del giudice immediatamente meno anziano; il meno anziano sarà, a sua volta, sostituito dal più anziano; in subordine, sarà nominato in sostituzione un G.O.P. della sezione individuato secondo un ordine di anzianità decrescente, tenuto conto dei concorrenti impegni lavorativi.

Per le assenze superiori ad un mese la sostituzione avverrà secondo rotazione, per anzianità decrescente.

Punto 9.h)**Tribunale per le misure di prevenzione.****Criteri di individuazione dei due componenti del collegio, oltre il presidente.**

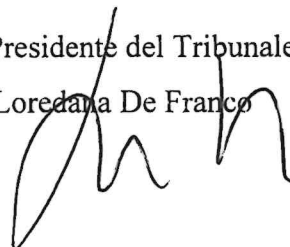
I due componenti del collegio penale di prevenzione, oltre il Presidente, saranno individuati a rotazione, con annotazione sul brogliaccio tenuto presso la cancelleria, come segue: il 1^a giudice a latere sarà individuato nel giudice più anziano in ordine di anzianità decrescente; il 2^a giudice a latere sarà individuato nel giudice più giovane in ordine di anzianità crescente.

La presente variazione tabellare è dichiarata immediatamente esecutiva per l'assoluta necessità di assicurare con urgenza l'adeguamento, così come indicato dal CSM, delle tabelle del Tribunale di Cosenza, approvate parzialmente, in modo da renderle pienamente applicabili anche nelle parti oggetto di modifica.

Cosenza, 15 settembre 2026.

La Presidente del Tribunale

Loredana De Franco



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 15-09-2026

CANCELLIERE ESPERTO
Dr.ssa Gabriella Arcuri

